

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI I SEZIONE PENALE

Il giudice dott. Giampiero Sanna

alla pubblica udienza del 16 giugno 2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

n	o	m	•	ъ.	r
v.	u	11	E.		٧.

R G , nata a P , il 07. Assente

IMPUTATA

Delitto di cui all'art.640n ter cod. pen., per essersi procurato l'ingiusto profitto (consistito nella somma di euro 192, sottratte dalla carte poste pay n. finale ed accreditate sulla propria carta poste pay n. finale), ai danni di T B alterando (direttamente o ad opera di complici ignoti) il funzionamento del sistema informatico e ordinando un bonifico dalla carte del T alla propria.

Fatto del 10.09.2010, tramite rete internet, in E luogo di residenza della p.o.

0	601
Senter	15 6 201 x
Depos	sitata il <u>29.6 ° 80</u>
	No altri de de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compan
	cato estratto contumaci
il	
D	
10	sta impugnazione
	cata dichiarazione impugn.
	M. il
act I :	
Comu	nicazione deposito sent.
al P.G	
Sente	nza passata in giudicato
	nza passata in giudicato
il	
il	IL CANCELLIERE
Estrat di il	IL CANCELLIERE to per esecuzione al P.M.
Estrat di il	IL CANCELLIERE to per esecuzione al P.M.

Elettorale il

Parcella il

Campione no

IL CANCELLIERE

57

Il processo è stato definito sulle seguenti

CONCLUSIONI:

Per il Pubblico Ministero: non si oppone alla declaratoria di incompetenza richiesta dalla difesa; Per la difesa: si solleva eccezione preliminare di incompetenza territoriale; essendo il tribunale competente quello di Torino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 28 marzo 2014 il P.M. presso il Tribunale di Cagliari ha disposto la citazione a giudizio di Garaga Ramo, imputata del reato descritto nell'epigrafe della presente sentenza.

L'imputata non è comparsa e sussistendone i presupposti di legge si è proceduto nella sua assenza.

Il difensore ha tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale assumendo che il Tribunale competente è quello di Torino.

L'eccezione è fondata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nel reato o di frode informatica il momento consumativo va individuato nel luogo di esecuzione della attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, che può coincidere con il conseguimento del profitto anche non economico (cfr Cass. Sez. 3, 24/05/2012, *n.* 23798).

Orbene, poiché non risulta il luogo in cui questa attività manipolatoria sia stata effettuata r, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p. e dunque al luogo di residenza dell'imputata, ovvero a Piossasco, comune del circondario del Tribunale di Torino.

Pertanto deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo giudice a favore del Tribunale di Torino.

Gli atti devono essere trasmessi al P.M. distrettuale presso il Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 51, commi 1, lett. a) e 3 *quinquies* c.p.p., per l'esercizio dell'azione penale presso il giudice competente.

Per questi motivi

Visti gli artt. 8, 9 comma 2, 21, 23 e 51, commi 1, lett. a) e 3 *quinquies* c.p.p., dichiara la propria incompetenza per territorio ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, avente nel caso di specie funzioni di P.M. distrettuale, al fine di esercitare l'azione penale presso il competente Tribunale di Torino.

Cagliari, 16 giugno 2015.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIUDICE

(G. Sanna)